

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2004;

Visto il Nuovo Contratto Collettivo per i dipendenti degli Enti Locali del 6 luglio 1995, che all'art. 21 disciplina il trattamento giuridico ed economico applicabile ai periodi di malattia dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilendo che al dipendente spetta la conservazione del posto e la retribuzione per un periodo massimo di 18 mesi, nell'arco di tre anni, articolata come segue:

- a) per i primi 9 mesi al 100%
- b) per i successivi 3 mesi al 90%
- c) per gli ulteriori 6 mesi al 50%

Dato atto che tale trattamento, con le opportune modificazioni previste dallo stesso contratto, è applicabile anche al personale a tempo determinato;

Visto che il Sig. Del Bianco Augusto, dipendente a tempo determinato per il periodo dal 11.04.2004 al 10.11.2004, ha presentato i seguenti certificati medici per malattia:

dal 08.06.04 per 5 giorni
dal 11.06.04 per 25 giorni
dal 05.07.04 per 30 giorni
dal 04.08.04 per 30 giorni
dal 03.09.04 per 30 giorni

per un totale complessivo di 117 giorni di assenza per malattia nel periodo dal 08/06/04 al 02/10/04;

Dato atto che nei dodici mesi precedenti la data del primo certificato, e cioè dal 8.6.2003 al 7.6.2004, il Sig. Del Bianco Augusto ha svolto presso il Comune di Cattolica un periodo di lavoro pari a 185 giorni e tale periodo rappresenta il massimo retribuibile, con la seguente articolazione:

- la metà del periodo massimo, pari a 92 giorni, sarà retribuita al 100%,
- un sesto del periodo, pari a 31 giorni, sarà retribuita al 90%
- due sesti del periodo, pari a 62 giorni, sarà retribuita al 50%

Rilevato che nei dodici mesi precedenti la data del 08 giugno 2004 il dipendente ha già usufruito di 8 giorni di malattia retribuita al 100%, che devono essere tenuti in considerazione nel conteggio totale;

Considerato, pertanto, che alla luce della vigente normativa i 118 giorni di assenza per malattia continuativa, effettuati e da effettuare, nel periodo dal 8.6.2004 fino al 2.10.2004, data di scadenza dell'ultimo certificato a tutt'oggi presentato, dovranno essere retribuiti nella misura di seguito indicata:

84 giorni, dal 8.6 al 29 agosto, al 100%
31 giorni, dal 30 agosto al 29 settembre, al 90%;
3 giorni, dal 30 settembre a 2 ottobre, al 50%;

Ritenuto di procedere alla relativa decurtazione dello stipendio in base l'art. 21 - comma 1- 2 e 7 - lettera b) del CCNL;

Visto il vigente CCNL - comparto Regioni - Enti Locali

Visto l'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) - Di trattenere al Sig. Del Bianco Augusto, dipendente a tempo determinato, con il profilo prof.le di "Istruttore Interprete" cat. C1 la retribuzione per le giornate di assenza rientranti nell'ambito del periodo complessivo di malattia decorrente dal 08 giugno 2004 al 02 ottobre 2004, come di seguito riportato:

31 giorni, dal 30 agosto al 29 settembre, al 90%;
3 giorni, dal 30 settembre a 2 ottobre, al 50%;

2) - di individuare nella persona della Dott.ssa Stefania Mulazzani, Funzionario presso l'Ufficio Personale, il responsabile del procedimento per quanto di competenza in relazione agli atti di adempimento della presente determinazione;

3) - di depositare copia del presente provvedimento nel fascicolo personale del dipendente;

DEL30581/ASD-DEL Determina D. n. 540 del 15.09.2004 pag.
